

Disdetta per pensionamento e indennità di fine rapporto

di La Redazione (info@federagenti.org)

<https://www.federagenti.org/notizie/disdetta-per-pensionamento-e-indennita-di-fine-rapporto-6953>

Domanda: In caso di dimissioni da parte dell'agente per pensionamento, spetta comunque l'indennità di fine rapporto?

Risposta: Se il contratto richiama gli AEC, ormai tutti allineati sul punto dal 2017, l'agente che matura il diritto a pensione e comunica il recesso, conserva il diritto alle indennità di fine rapporto sia se matura il diritto alla pensione di vecchiaia sia se matura quello alla pensione anticipata (sia essa INPS o Enasarco). Se il contratto richiama solo il codice civile. L'art. 1751 prevede che in caso di recesso l'agente conserva il diritto all'indennità solo quando *"il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività"*. Per pacifica giurisprudenza il raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia concretizza il presupposto dell'età previsto appunto dall'articolo in questione. È altrettanto evidente che le indennità spettano, indipendentemente dalla norma regolatrice del contratto (AEC o Codice Civile) nel caso di riconoscimento del diritto a pensione di invalidità conseguente al riconoscimento di uno stato di invalidità permanente e totale.